



PARTE SPECIALE “L”
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE
ART 25 NOVIES D.LGS. 231/01

ART 25 NOVIES D.LGS. 231/01	
LEGGE 22 aprile 1941 N. 633	ART 171 (co. 1 e 3)
	ART 171 bis
	ART 171 ter
	ART 171 septies
	ART 171 octies

QUADRO NORMATIVO

L’art 25 *novies* del D.lgs. n. 231/01, rubricato “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”, è stato introdotto dall’art. 15 c. 7 lett. c) della L. 23 luglio 2009. Successivamente, saranno analizzati gli aspetti più significativi di ciascuno dei reati in oggetto e saranno descritte sinteticamente le modalità di commissione di questo reato presupposto e le relative sanzioni.

ART 25 NOVIES D.LGS.231/01,

“... *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.*

2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174 quinquies della citata legge n. 633 del 1941”.*

Nel caso di condanna per i delitti di cui alla presente Parte Speciale, oltre alle sanzioni interdittive previste dall’art 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’art. 174 quinquies L. n. 633/1941...”.

L.1. Fattispecie rilevanti

Si analizzano, di seguito, i principali reati richiamati dall’art 25 *novies* del Decreto.

➤ ART 171 L. 22 APRILE 1941 N. 633 - COMMA I LETT. A-BIS E COMMA III:

Comma I, lett. a-bis): “... Salvo quanto previsto dall’art 171 bis e dall’art 171 ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta o parte di essa...”.

Occorre precisare che quando lo stesso fatto sia diretto a fine di lucro, ricadrà nella previsione di cui all’art. 171 ter, secondo comma, lett. a bis, che sarà analizzato nel proseguo della presente Parte Speciale.

Comma III: “... *La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se il reato di cui al comma precedente è commesso su un’opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione dell’autore ...”.*



ESEMPI DI POSSIBILI COMPORTAMENTI ILLECITI

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualunque genere, di un’opera dell’ingegno protetta o parte di essa o di opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione.

Nei casi di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art 9, comma 2, D.lgs. 231/01 per una durata non superiore ad un anno.

➤ **ART. 171 BIS LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633:**

“... Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità...”

Il comma → descrive la condotta illecita per il tramite di una pluralità di espressioni, tutte richiamanti particolari modalità di utilizzo del software ed idonee ad arrecare un pregiudizio agli interessi patrimoniali, facenti capo al titolare dei relativi diritti di sfruttamento.

Per quanto attiene alla nozione di duplicazione, tale condotta, con riferimento al software, consiste in primis in una copiatura dei file da un supporto materiale (a titolo esemplificativo, l’hard disk di un personal computer, un floppy disk, un compact-disc) ad un altro supporto - di tipologia analoga a quella ora indicata - di modo che l’autore della duplicazione viene in possesso dei dati senza che la precedente situazione di fatto venga modificata a danno del soggetto già possessore originario.

Tuttavia le attività indicate dalla norma non presuppongono necessariamente la sussistenza di un supporto materiale e potrebbero quindi essere commesse anche attraverso il downloading non autorizzato di un programma.

Si ritengono comprese nella fattispecie in questione le violazioni della licenza d’uso di un programma, per cui si risponderà di abusiva riproduzione anche quando non si ottemperi alle condizioni contrattuali che regolano i rapporti tra il titolare dei corrispondenti diritti e il fruitore del programma.

Peraltro, per essere penalmente rilevante, la duplicazione deve determinare la produzione di una copia identica del programma. La rielaborazione o la creazione di un nuovo software, anche se simile, senza l’indebito utilizzo o modificazione del programma a cui si ispirano, non comporta condotta penalmente rilevante.

È invece esclusa dallo spettro della norma la copia di “back up”, quella copia di riserva che l’utente produce per evitare la perdita del programma. Inoltre, si rileva che la duplicazione o distribuzione non autorizzata del programma deve essere diretta ad un fine di lucro.

Per quanto concerne lo scopo commerciale/ imprenditoriale che deve connotare la detenzione del programma, si tratta di finalità che attengono al contesto dell’azione, per cui tale attività rileverà non soltanto quando sia destinata alla vendita, ma anche quando sia diretta ad un uso meramente interno del programma in un’azienda, o nel caso in cui esso risulti utile o necessario nello svolgimento dell’attività imprenditoriale.

Il comma → Punisce la locazione di programmi non contrassegnati dalla SIAE, in quelle ipotesi in cui sia previsto il contrassegno.

La *ratio* di tale norma è chiara se si considera che i diritti di utilizzazione economica sono fra loro indipendenti, potendo essere ceduti singolarmente che dal contrassegno apposto su ogni singolo supporto, emerge il contenuto del diritto in esso racchiuso (es. sui cd contenenti file musicali spesso c’è un espresso avvertimento che ne vieta il noleggio).



PARTE SPECIALE L – VIOLAZIONE DIRITTI D’AUTORE
(ART 25 NOVIES D.LGS 231/01)

Soltanto il supporto che sia passato per l’intermediazione necessaria della SIAE, anche quando esso non sia soggetto a contrassegno, garantisce che siano stati rispettati i diritti di utilizzazione economica sull’opera dell’ingegno in esso racchiusa.

La seconda parte del primo comma dell’art. 171 *bis* punisce le condotte di duplicazione, distribuzione, vendita, detenzione, locazione riferite (non ai supporti contenenti il programma informatico, bensì) a “qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore”.

La norma in questione realizza una forma di anticipazione della tutela degli interessi patrimoniali aggrediti, volta a prevenire l’accesso e l’abusiva duplicazione del software mediante l’uso di mezzi idonei a rimuovere o eludere i sistemi di protezione.

Per quanto attiene alla condotta di cui all’art. 171 *bis*, 2 comma, si rileva che l’illiceità della condotta non possa ascrivarsi all’esercizio ordinario delle attività di interrogazione per uso privato compiute da parte degli utenti a ciò autorizzati e sul presupposto di una gestione normale della banca dati; essa scatta solo a condizione che si travalichino i limiti gestionali della raccolta o si determini un danno al costituente.

ESEMPI DI POSSIBILI COMPORTAMENTI ILLECITI

- Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore allo scopo di trarne profitto;
- Utilizzare un software aziendale con programmi contenenti supporti non contrassegnati SIAE.

➤ **ART. 171 TER, LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633**

“... È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
 - b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
 - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
 - e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
 - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’ art. 102 *quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell’autorità amministrativa o giurisdizionale;



PARTE SPECIALE L – VIOLAZIONE DIRITTI D’AUTORE
(ART 25 NOVIES D.LGS 231/01)

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102 *quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 c.p. (interdizione da una professione o da un'arte) e 32 *bis* c.p. (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese).

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Nei casi di condanna si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'art 9, comma 2, D.lgs. n. 231/01.

➤ **ART. 171 - SEPTIES LEGGE 633/1941: Gestione impropria di supporti esenti da obblighi di contrassegno ovvero non assolvimento fraudolento degli obblighi di contrassegno**

Il reato in questione si realizza quando i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, non comunicano alla stessa società entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi ovvero quando questi soggetti dichiarano falsamente di aver assolto agli obblighi di contrassegno. Si precisa che:

- tale condotta può essere realizzata da produttori o importatori dei supporti;
- le pene previste sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 a euro 15.493.

ART. 171 - OCTIES LEGGE 633/1941: Gestione abusiva o comunque fraudolenta di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato

Il reato in questione si realizza quando, a fini fraudolenti, sono integrate condotte finalizzate a produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 a euro 25.822;
- la pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

* * *

L.2. PRINCIPALI AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

Possono rappresentare aree aziendali sensibili tutte quelle che prevedono l'utilizzo di software e programmi informatici nonché la gestione del sito internet aziendale/piattaforme social (es: facebook) per fini commerciali.



**PARTE SPECIALE L – VIOLAZIONE DIRITTI D’AUTORE
(ART 25 NOVIES D.LGS 231/01)**

In generale le attività a rischio attengono all’utilizzo di risorse e informazioni di natura informatico telematica, ovvero di qualsiasi altra opera dell’ingegno protetta da diritto d’autore (si pensi ad attività connesse all’acquisto e all’utilizzo di software, banche dati o di qualsiasi altra opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore ovvero alle attività connesse all’implementazione e/o aggiornamento del sito internet e, più in generale, utilizzo della rete telematica aziendale).

In particolare, la società ha individuato tramite specifico *risk assessment*, il seguente processo sensibile:

PRO 7: SISTEMI E CONNESSIONI

L.3 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Per prevenire la commissione dei reati presupposto oggetto della presente Parte Speciale (art 25 novies D.Lgs 231/01) si rinvia alle esplicite previsioni contenute nel **Codice Etico** approvato dalla Società nonché ai principi di comportamento contenuti nelle **procedure e dei protocolli di controllo allegati al MOG**.

➤ In generale, tutti i soggetti aziendali **devono**:

- Utilizzare solo software e programmi informatici autentici, pagando la licenza d’uso;
- Verificare periodicamente la validità delle licenze in uso e provvedere a rinnovare le licenze in scadenza;
- Rispetto del Reg UE 2016/679 e D.lgs.101/2018.

- La presente Parte speciale prevede l’espresso divieto per tutti gli esponenti/dipendenti della società e per i terzi collaboratori (in base alla sottoscrizione di clausole 231) di fare un uso fraudolento, direttamente o indirettamente, di opere dell’ingegno altrui.

E’ FATTO OBBLIGO A TUTTI I DESTINATARI DEL MODELLO DI:

- Dare debita evidenza di ogni operazione a rischio che consista nell’acquisto di beni e/o servizi coperti dal diritto d’autore a prezzi eccessivamente vantaggiosi ovvero provenienti da soggetti con credenziali incerte.
- Utilizzare i sistemi informativi aziendali per finalità di natura esclusivamente professionale, vale a dire attinenti allo svolgimento dell’attività lavorativa del soggetto che effettua l’accesso. Accessi di ogni altro tipo devono essere effettuati solo se strettamente necessari e comunque devono rivestire il carattere dell’occasionalità;
- Effettuare qualsivoglia accesso alla rete aziendale unicamente a mezzo degli specifici codici identificativi assegnati e della password, che deve essere mantenuta segreta e periodicamente modificata.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è FATTO DIVIETO, in particolare, di:

- a) installare qualsivoglia programma, anche se attinente all’attività aziendale, senza aver prima interpellato il Responsabile Sistemi Informatici;
- b) duplicare o riprodurre opere protette dal diritto d’autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d’autore o degli aventi diritto;
- c) diffondere o modificare opere protette dal diritto d’autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d’autore o degli aventi diritto;
- d) concedere in locazione o detenere a scopo commerciale opere protette dal diritto d’autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d’autore o degli aventi diritto;
- e) mettere in atto pratiche di *file sharing*, attraverso lo scambio e/o la condivisione di qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme di tipo *peer to peer*;
- f) tenere qualsivoglia ulteriore comportamento in grado di ledere gli altrui diritti di proprietà intellettuale.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), inserire **clausole standard 231** al fine del rispetto del D.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o



**PARTE SPECIALE L – VIOLAZIONE DIRITTI D’AUTORE
(ART 25 NOVIES D.LGS 231/01)**

operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto).
N.B. CNG TRADE EUROPE SRL. si è dotata di un Sistema di Gestione della Qualità/Ambiente e di specifiche procedure in materia di privacy. Ciò rappresenta un importante presidio in relazione alla categoria di reati oggetto della presente parte speciale.

4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

- Sussiste a carico di tutti i Destinatari del MOG (Amministratori/apicali, sottoposti, consulenti, fornitori, etc.) un **obbligo di segnalazione immediata all'OdV** in caso di notizie rilevanti sulla vita dell'Ente, violazioni del Modello o situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non conformità di comportamenti ai principi contenuti nella presente parte speciale e nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico.
Le segnalazioni dovranno avvenire attraverso comunicazione via e-mail alla casella di posta elettronica dell'ODV della società.
- Con riferimento ai controlli periodici sui processi aziendali ed alle normali attività aziendali, si rinvia alla **Procedura “Flussi Informativi all'OdV”**, allegata al Modello, per la descrizione delle specifiche modalità operative con cui dovranno avvenire i suddetti flussi.
Periodicamente, a titolo esemplificativo non esaustivo, dovranno essere comunicate all'OdV le seguenti informazioni: elenco dei software aziendali e dei programmi in uso in azienda.